

DELIBERAZIONE 25 GIUGNO 2026
220/2026/R/GAS

APPROVAZIONE DI MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ N. 137/02 E
DISPOSIZIONI IN TEMA DI REVERSE FLOW

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1392^a riunione del 25 giugno 2026

VISTI:

- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;
- il regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;
- il regolamento (UE) 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014;
- il regolamento (UE) 459/2017 della Commissione del 16 marzo 2017;
- il regolamento (UE) 460/2017 della Commissione del 16 marzo 2017;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 30 dicembre 2025, n. 199 (di seguito: legge 199/25);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (di seguito: decreto legislativo 257/16);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n.137/02 (di seguito: deliberazione n. 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 55/09);
- la deliberazione dell'Autorità 12 febbraio 2015, 46/2015/R/gas e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione 46/2015/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2015, 210/2015/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 29 gennaio 2019, 27/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 27/2019/R/gas);

- la deliberazione dell’Autorità 16 aprile 2019, 147/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 147/2019/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 7 maggio 2019, 168/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 168/2019/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 17 marzo 2020, 64/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 64/2020/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 27 luglio 2021, 324/2021/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 26 aprile 2022, 179/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 179/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2022, 404/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 404/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 4 aprile 2023, 139/2023/R/gas e il relativo Allegato A (di seguito: RTTG);
- la deliberazione dell’Autorità 23 maggio 2023, 220/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 220/2023/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 18 luglio 2023, 319/2023/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2023, 590/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 590/2023/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 9 aprile 2024, 131/2024/R/gas (di seguito: deliberazione 131/2024/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 16 aprile 2024, 147/2024/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 17 settembre 2024, 363/2024/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 27 maggio 2025, 215/2025/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 30 settembre 2025, 433/2025/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 3 febbraio 2026, 14/2026/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 10 marzo 2026, 67/2026/R/gas (di seguito: deliberazione 67/2026/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 28 aprile 2026, 144/2026/R/gas (di seguito: deliberazione 144/2026/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2026, 217/2026/R/gas (di seguito: deliberazione 217/2026/R/gas);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 8 aprile 2026, 118/2026/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 118/2026/R/gas);
- la procedura per la gestione del *reverse flow* pubblicata da Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: Snam Rete Gas) nel proprio sito internet alla sezione “Informazioni commerciali”, intitolata “Procedura per la gestione dei punti di entrata della rete di trasporto per l’immissione di gas naturale da reti di distribuzione/altre reti di trasporto (“*reverse flow*”) in relazione ai progetti approvati con deliberazione 404/2022/R/gas” (di seguito: Procedura SRG);
- la comunicazione (Prot. Autorità 17170 del 5 marzo 2026) con cui Snam Rete Gas ha trasmesso la documentazione relativa alla proposta di aggiornamento del Codice di Rete, ai sensi della deliberazione ARG/gas 55/09, contenente le modifiche e/o le integrazioni funzionali al recepimento della deliberazione

131/2024/R/gas e alla gestione dell'immissione di gas naturale da reti di distribuzione/altre reti di trasporto (“*reverse flow*”) (di seguito: Proposta di Aggiornamento);

- il Codice di Rete di Snam Rete Gas come da ultimo approvato dall’Autorità (di seguito: Codice di Rete).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione n. 137/02 l’Autorità ha adottato garanzie di libero accesso al servizio di trasporto del gas naturale e norme per la predisposizione dei codici di rete;
- la regolazione delle modalità di conferimento delle capacità presso i punti di entrata da produzione nazionale è definita al comma 9.1, lettera c), della deliberazione n. 137/02, la quale prevede che la capacità sia conferita per periodi di un anno termico;
- la medesima deliberazione disciplina anche il conferimento infrannuale, in aggiunta a quello annuale, solo per un sottoinsieme predefinito di punti di entrata (ossia per i punti di entrata interconnessi con l’estero) e uscita della rete di trasporto (ossia per i punti di uscita interconnessi con l’estero, con l’eccezione dei punti di uscita di Bizzarone e San Marino, e per i punti di riconsegna che alimentano utenze termoelettriche e industriali qualora sia conferita capacità annuale);
- in tema di corrispettivi di scostamento, il comma 17.5, lettera a), della deliberazione n. 137/02 dispone che “*nel caso in cui si verifichi uno scostamento dell’utente in un punto di entrata da produzione nazionale superiore al 4 per cento, l’impresa di trasporto applica un corrispettivo pari a 1,125 volte l’ammontare annuale del corrispettivo unitario di capacità nel punto di entrata in cui avviene lo scostamento, moltiplicato per il massimo scostamento registrato nel mese*”.

CONSIDERATO CHE:

- l’Autorità, inizialmente con la deliberazione 46/2015/R/gas e successivamente con le deliberazioni 27/2019/R/gas, 64/2020/R/gas, 179/2022/R/gas, 220/2023/R/gas e 131/2024/R/gas, ha adottato direttive per le connessioni di impianti di biometano alle reti del gas naturale e disposizioni in materia di determinazione delle quantità di biometano ammissibili agli incentivi;
- con la deliberazione 67/2026/R/gas, l’Autorità ha incaricato Snam Rete Gas di aggiornare la procedura di individuazione della soluzione di connessione ottimale per il sistema, di cui al punto 2. della già citata deliberazione 131/2024/R/gas, con l’obiettivo di valutare anche le soluzioni che prevedono la realizzazione di gasdotti di interconnessione tra imprese di distribuzione confinanti, site in prossimità dell’impianto di produzione di biometano oggetto della richiesta di connessione;

- inoltre, con la medesima deliberazione, è stato avviato un procedimento, da concludere entro il 31 dicembre 2026, funzionale all'implementazione delle disposizioni previste dall'articolo 1, comma 933, della legge 199/25 non già disciplinate dalla regolazione vigente.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 404/2022/R/gas l'Autorità ha definito la regolazione inerente allo sviluppo di progetti pilota di carattere sperimentale, finalizzati all'ottimizzazione della gestione e all'utilizzo innovativo delle infrastrutture del gas esistenti, in relazione alle prospettive di transizione energetica e decarbonizzazione dell'economia, in particolare del settore energetico;
- nell'ambito di applicazione del precedente provvedimento sono stati ricompresi, tra l'altro, progetti finalizzati a incrementare la possibilità di iniezione di gas di origine rinnovabile tramite reti bi-direzionali, attraverso la compressione del gas da una rete operante a più bassa pressione ad una rete operante a pressione superiore;
- con la deliberazione 590/2023/R/gas, che ha approvato la graduatoria di ammissione delle istanze alle sperimentazioni, nonché la quantificazione del contributo erogabile a ciascun progetto, sono stati ammessi sei progetti riconducibili alla suddetta fattispecie (c.d. *reverse flow*, ossia a punti di interconnessione tra rete di trasporto e rete di distribuzione per i quali si configura un controflusso, per cui cioè il flusso di gas transita dalla rete di distribuzione alla rete di trasporto - di seguito: Bi-REMI), funzionali alla gestione del biometano immesso nella rete di distribuzione gas;
- con la deliberazione 144/2026/R/gas è stato previsto di prorogare di un semestre (dal 31 dicembre 2026 al 30 giugno 2027) la fase di esercizio sperimentale per tutti i progetti; tale proroga consente, tra l'altro, di poter disporre di un periodo di effettivo esercizio per una annualità completa, comprendente entrambe le stagioni termiche.

CONSIDERATO CHE:

- la Procedura SRG, attualmente in vigore in via transitoria che dovrebbe consentire la gestione dei progetti di *reverse flow* approvati con la deliberazione 404/2022/R/gas, nelle more della predisposizione degli aggiornamenti del Codice di Rete e della loro approvazione da parte dell'Autorità per quanto di competenza, prevede che ciascun soggetto interessato abbia diritto a richiedere capacità di tipo annuale, per un solo Anno Termico: (i) a inizio Anno Termico, secondo le modalità di cui al paragrafo 5.2 del Capitolo 5 del Codice di Rete; (ii) ad Anno Termico avviato, per la restante parte dell'Anno Termico, in relazione alla capacità disponibile ovvero a incrementi di capacità secondo le modalità di cui al paragrafo 6.3 del Capitolo 5 del Codice di Rete; la medesima Procedura SRG non contempla l'applicazione di corrispettivi di scostamento;

- in tema di allocazione, in caso di punto condiviso, la Procedura SRG prevede che sia individuato un utente tra gli utenti titolari di capacità presso il punto di entrata, il quale provvederà a ripartire e a comunicare a Snam Rete Gas i quantitativi fisici mensili ovvero giornalieri di gas immesso nella rete di trasporto sulla base di regole di allocazione concordate con gli utenti interessati;
- con l'obiettivo di venire incontro alle esigenze di maggiore flessibilità manifestate dagli operatori, in esito al proprio processo di consultazione, Snam Rete Gas ha trasmesso all'Autorità una Proposta di Aggiornamento del Codice di Rete che prevede, tra l'altro, l'integrazione del testo del Capitolo 5 - ove è disciplinato, come anzidetto, il processo di conferimento della capacità di trasporto presso i punti di *reverse flow* - con il rinvio ad "*una procedura esterna al Codice di Rete che integra i criteri di accesso al servizio e di allocazione dei quantitativi di gas immessi in linea con le richieste pervenute dagli operatori di mercato*" (di seguito: proposta di Procedura *reverse flow*);
- nello specifico, la proposta di Procedura *reverse flow* dispone, nell'ambito del processo di conferimento ad Anno Termico avviato, la possibilità per i soggetti interessati al conferimento di capacità di durata inferiore all'anno di richiedere capacità di trasporto, ove risulti richiesta/conferita capacità di durata annuale, per i seguenti periodi: (i) trimestrale (gennaio-marzo; aprile-giugno; luglio-settembre); mensile (ciascun mese di calendario dell'anno termico) e giornaliera (ciascun giorno gas); mentre, con effetto dal 1° ottobre di ciascun anno, la medesima procedura prevede il conferimento di capacità di durata trimestrale a partire dal trimestre ottobre - dicembre;
- per quanto concerne i corrispettivi di scostamento, la proposta di Procedura *reverse flow* recepisce la richiesta di riproporzionare il costo di capacità su base giornaliera, emersa dalla consultazione condotta da Snam Rete Gas, peraltro in coerenza con l'integrazione dei prodotti di capacità di cui sopra, con l'applicazione di un coefficiente moltiplicativo pari a 1,125;
- viene, altresì, proposto che le suddette previsioni entrino in vigore a decorrere dall'adeguamento dei sistemi informativi, di cui sarà data informativa agli utenti con congruo anticipo, e comunque da una data non antecedente all'avvio dell'Anno Termico 2026 - 2027; viene, inoltre, prospettato che nelle more dell'adeguamento possano essere applicate le modalità di gestione individuate nella sopracitata Procedura SRG transitoria in vigore per i progetti di *reverse flow* approvati con la deliberazione 404/2022/R/gas.

CONSIDERATO CHE:

- alla luce di quanto sopra riportato, con il documento per la consultazione 118/2026/R/gas, ritenendo condivisibili le esigenze di flessibilità evidenziate dagli operatori ed in considerazione dell'opportunità di semplificare ed armonizzare la disciplina del conferimento delle capacità di trasporto, l'Autorità ha posto in consultazione alcune integrazioni alla deliberazione n. 137/02;

- nello specifico, l’Autorità ha prospettato di estendere l’offerta di conferimenti infrannuali - per periodi di durata trimestrale, mensile e giornaliera, secondo le modalità e le tempistiche disciplinate al Capitolo 5 del Codice di Rete - a tutti i punti di entrata includendo, quindi, anche quelli:
 - a) da produzione nazionale;
 - b) da produzioni di biometano;
 - c) da impianti di stoccaggio del GNL rientranti nella fattispecie di cui al decreto legislativo 257/16, articolo 10, per l’immissione nella rete di trasporto nazionale di quantitativi di gas naturale di *boil-off* generato dal medesimo impianto;
 - d) da impianti di stoccaggio del GNL di cui alla deliberazione 168/2019/R/gas, comma 1.3, che non svolgono il servizio di rigassificazione come attività caratteristica e prevalente, per l’immissione nella rete di trasporto nazionale del GNL rigassificato e/o di quantitativi di gas naturale di *boil-off* generato dal medesimo impianto;
 - e) da reti di distribuzione/altre reti di trasporto (“*reverse flow*”) purché sul punto sia conferita una quota, anche minima, di capacità annuale così che sia, conseguentemente, individuato l’utente del bilanciamento (di seguito: UdB) responsabile delle immissioni in rete;
- per quanto concerne i corrispettivi di scostamento e i moltiplicatori tariffari da applicare alle capacità di trasporto, è stata ipotizzata l’adozione, per omogeneità, di quelli già vigenti per i punti di entrata interconnessi con l’estero;
- con riferimento ai costi e agli aspetti relativi al gettito tariffario, nell’ambito del documento per la consultazione 118/2026/R/gas, sono state ampiamente illustrate le valutazioni alla base degli orientamenti prospettati;
- infine, è stata rinviata l’approvazione della Proposta di Aggiornamento del Codice di Rete trasmessa da Snam Rete Gas con riferimento agli aspetti trattati nell’ambito della consultazione, in attesa anche dell’approvazione delle eventuali connesse modifiche della regolazione vigente in materia; gli aspetti contenuti nella Proposta di Aggiornamento del Codice di Rete concernenti il recepimento delle disposizioni in materia di connessioni alle reti del gas naturale introdotte con le deliberazioni 131/2024/R/gas e 67/2026/R/gas sono stati approvati, per quanto di competenza, dall’Autorità con la deliberazione 217/2026/R/gas.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- con specifico riferimento ai punti di produzione direttamente connessi alla rete di trasporto, nell’ambito della consultazione è stato accolto con favore l’orientamento di modificare la deliberazione n. 137/02, funzionale alla messa a disposizione di prodotti di capacità infrannuali, poiché garantisce la diversificazione dell’offerta di prodotti di capacità conferibili incontrando le richieste di maggiore flessibilità manifestate dagli operatori;
- invece, in relazione ai punti della rete Bi-REMI i soggetti intervenuti hanno evidenziato criticità ai fini del corretto dimensionamento delle capacità di

trasporto da conferire derivanti dalla scarsa prevedibilità dei quantitativi immessi nella rete di trasporto; ciò in quanto i quantitativi immessi nella rete di trasporto dipendono da attività al di fuori del controllo del produttore di biometano, ossia i quantitativi prelevati dalla rete di distribuzione e le scelte di gestione della rete operate dall'impresa di distribuzione; peraltro è stato anche segnalato che l'imprevedibilità delle allocazioni esporrebbe gli utenti a oneri di sbilanciamento, considerati ingiustificati in quanto derivanti da ragioni totalmente indipendenti dal loro comportamento;

- per ovviare a queste criticità in risposta alla consultazione sono state ipotizzate varie soluzioni, anche a carattere transitorio in fase di prima applicazione del *reverse flow*, quali conferimento delle capacità implicito o *ex post*, l'introduzione di soglie di tolleranza e corrispettivi di scostamento nulli o specifici, ovvero anche specifiche modalità di gestione del *settlement* per i casi di *reverse flow*;
- infine, Snam Rete Gas ritiene che l'esigenza di maggiore flessibilità risulti meno evidente in relazione ai punti di entrata da produzione di gas naturale e biometano, in genere caratterizzati da profili di immissione costanti; comunque, qualora venissero confermati gli orientamenti delineati nel documento per la consultazione 118/2026/R/gas, ribadisce che, sulla base di una prima stima indicativa, la gestione dei nuovi prodotti di capacità non potrà avvenire prima dell'Anno Termico 2027-2028 e sottolinea come siano, in tutti i casi, necessarie due condizioni ossia che:
 - a) presso ciascun punto di entrata sia conferita anche capacità di trasporto di durata annuale, al fine di poter procedere alla corretta contabilizzazione dei quantitativi transitati;
 - b) sia univocamente individuato un soggetto responsabile in relazione alla programmazione ed allocazione dei quantitativi in ingresso nella rete di trasporto con specifico riferimento ai punti condivisi tra più utenti, ivi inclusi quelli relativi alle BI-REMI, al fine di ottimizzare ed efficientare le attività di bilanciamento della rete.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno confermare le integrazioni prospettate con il documento per la consultazione 118/2026/R/gas alla deliberazione n. 137/02, in termini di conferimento della capacità di trasporto e corrispettivi di scostamento;
- sia necessario prevedere che le suddette modifiche abbiano efficacia a partire dall'Anno Termico 2027 - 2028 sia in ragione dei tempi necessari per le implementazioni informatiche da parte di Snam Rete Gas, sia in considerazione della proroga al 30 giugno 2027 disposta dall'Autorità relativamente al termine della fase sperimentale dei progetti relativi alle BI-REMI.

RITENUTO, ANCHE, CHE:

- con specifico riferimento al *reverse flow*, le criticità relative alla gestione dei conferimenti e del bilanciamento derivanti dall'imprevedibilità dei quantitativi immessi in rete da parte degli utenti possano essere risolte, in coerenza con quanto emerso in consultazione, con opportune modifiche delle procedure di *settlement* che consentano agli utenti del bilanciamento di prevedere con certezza i volumi che saranno allocati in immissione alla rete di trasporto, sulla base dei quantitativi di biometano immessi nella rete di distribuzione e di parametri definiti *ex ante*;
- sia opportuno avviare, pertanto, un procedimento, da concludere non oltre il 31 gennaio 2027, nella responsabilità del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità, al fine di definire le modalità di allocazione dei quantitativi di gas ai punti di riconsegna BI-REMI più idonee a garantire l'ottimizzazione e l'efficientamento delle attività di bilanciamento;
- nell'ambito del sopracitato procedimento potranno essere oggetto di valutazione anche eventuali modifiche e/o integrazioni alla disciplina relativa alla programmazione e alle procedure allocative nei casi di punti di entrata della rete di trasporto.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- sia necessario prevedere che Snam Rete Gas trasmetta all'Autorità una nuova proposta di aggiornamento del proprio Codice di Rete funzionale al recepimento di quanto previsto dalla presente deliberazione, senza peraltro che sia parimenti necessario una nuova consultazione della stessa; infatti, le decisioni assunte con la presente deliberazione tengono già in considerazione gli esiti della consultazione svolta da Snam Rete Gas sulla originaria proposta di aggiornamento, nonché delle osservazioni pervenute al documento per la consultazione 118/2026/R/gas

DELIBERA

1. di approvare, con effetto dall'Anno Termico 2027 – 2028, le seguenti modifiche e/o integrazioni alla deliberazione n. 137/02:
 - 1.1. al comma 9.1, dopo lettera b2), è aggiunta la seguente:

“b3) in tutti gli altri punti di entrata della rete nazionale per periodi di un anno termico, e qualora sia conferita capacità annuale, anche per periodi di durata trimestrale, mensile e giornaliera;”
 - 1.2. al comma 9.2, lettera b1), dopo le parole “lettera b1),” sono aggiunte le parole “e lettera b3)”;
 - 1.3. al comma 17.5, la lettera a) è abrogata;

- 1.4. sempre al comma 17.5, alla lettera b), dopo le parole “San Marino,” sono aggiunte le parole “e presso i punti di cui al comma 9.1, lettera b3)”;
2. di sostituire, a far data dal 1° ottobre 2027, la dicitura “punti di entrata transfrontalieri” con la dicitura “punti di entrata” nella riga di intestazione della Tabella 6 della RTTG;
3. di avviare un procedimento, da concludere entro il 31 gennaio 2027, al fine di individuare le modalità di allocazione dei quantitativi di gas ai punti di riconsegna BI-REMI più idonee a garantire l’ottimizzazione e l’efficientamento delle attività di bilanciamento della rete;
4. di individuare il responsabile del procedimento di cui al precedente punto 3. nel Direttore della Direzione Mercati Energia dell’Autorità;
5. di prevedere che Snam Rete Gas trasmetta all’Autorità una nuova proposta di aggiornamento del proprio Codice di Rete funzionale al recepimento di quanto previsto dalla presente deliberazione senza procedere a preventiva consultazione dei soggetti interessati;
6. di trasmettere il presente provvedimento alle imprese di trasporto per i seguiti di competenza;
7. di pubblicare la presente deliberazione, nonché la deliberazione n. 137/02, come risultante dalle modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento, sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

25 giugno 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell’Acqua